

Civile Sent. Sez. 1 Num. 22007 Anno 2015

Presidente: SALVAGO SALVATORE

Relatore: NAZZICONE LOREDANA

Data pubblicazione: 28/10/2015

SENTENZA

sul ricorso 18673-2012 proposto da:

BANCO DI NAPOLI S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso
l'avvocato BENEDETTO GARGANI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati VALERIO TAVORMINA,
ALESSANDRO CASTELLANO, giusta procura a margine del
ricorso;

- ricorrente -

contro

GATTO COSTRUZIONI S.P.A., in persona del legale

2015

1551

F

4

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 99, presso l'avvocato
FABRIZIO CRISCUOLO, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 780/2012 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 08/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/09/2015 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato ALBERTO ROMANO,
con delega, che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato FABRIZIO
CRISCUOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell'8 maggio 2012, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di lodo arbitrale proposta dal Banco di Napoli s.p.a. nei confronti della Gatto Costruzioni s.p.a., reputandolo non impugnabile per violazione di norme di diritto, alla stregua dell'art. 829 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, posto che, sebbene l'"accordo normativo per la disciplina di derivati finanziari" (seguito da tre contratti di *interest rate swap*), contenente la clausola compromissoria per arbitrato rituale, sia stato concluso il 2 febbraio 2006, la domanda di arbitrato è stata avanzata con atto notificato il 5 dicembre 2006, onde, ai sensi dell'art. 27, 4° comma, del d.lgs. citato, deve applicarsi la nuova formulazione dell'art. 829 c.p.c.

Ha aggiunto che la previsione di un unico grado di giudizio di merito non è estranea al nostro ordinamento e che nessun contrasto sussiste con gli art. 24, 1° e 4° comma, e 102, 1° comma, Cost., come già ritenuto dal giudice di legittimità con riguardo alla disciplina dell'arbitrato internazionale, di cui all'art. 27 l. n. 25 del 1994.

Avverso questa decisione propone ricorso la soccombente, affidato ad un motivo ed illustrato da memoria.

Resiste la Gatto Costruzioni s.p.a. con controricorso, depositando parimenti memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia violazione degli art. 829 c.p.c. e 27, 4° comma, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, per avere la Corte territoriale reputato inammissibile l'impugnazione per violazione di

regole di diritto, applicando l'art. 829, 3° c.p.c., nel testo modificato dal citato decreto legislativo, il quale ammette tale impugnazione solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge, e ciò sebbene la convenzione di arbitrato fosse stata stipulata prima di tale data. Ma tale interpretazione finisce per ricollegare al silenzio delle parti un significato diametralmente opposto a quello previsto dalla legge al momento della stipula della convenzione di arbitrato, in contrasto con gli art. 3, 24, 1° e 4° comma, 102, 1° comma, e 111, 7° comma, Cost.: onde la necessità di interpretare l'art. 27, 4° comma, d.lgs. citato nel senso che vada applicata, invece, la nuova disposizione solo ai lodi pronunciati sulla base di convenzioni di arbitrato concluse dopo il 2 marzo 2006. Né rileva quanto deciso dalla Cassazione con riguardo alla disciplina transitoria in materia di arbitrato internazionale, di cui all'art. 27 della l. n. 25 del 1994, che prevedeva espressamente l'applicabilità delle nuove disposizioni anche ai compromessi anteriori alla data in vigore della legge e per i quali non fosse iniziato ancora il procedimento arbitrale: nel nostro caso, si finirebbe dunque per applicare retroattivamente la nuova norma, attribuendo ad una manifestazione negoziale valida un significato opposto rispetto a quello che le parti potevano prevedere nel momento in cui tale volontà espressero.

2. - Il motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato ormai più volte il principio secondo cui *"Le modifiche apportate all'art. 829 c.p.c. dalla legge di riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 sono volte a delimitare l'ambito d'impugnazione del lodo arbitrale, laddove le*

convenzioni concluse prima della sua entrata in vigore continuano ad essere regolate dalla legge previgente, che disponeva l'impugnabilità del lodo per violazione della legge sostanziale, a meno che le parti non avessero stabilito diversamente; ne consegue che, in difetto di una disposizione che ne sancisca la nullità o che obblighi le parti ad adeguarle al nuovo modello, la salvezza di tali convenzioni deve ritenersi insita nel sistema, pur in difetto di un'esplicita previsione della norma transitoria (nella specie, la suprema corte ha escluso che la regola della impugnabilità nel merito del lodo per violazione delle regole di diritto solo se espressamente pattuita dalle parti o dalla legge, come prevista dal riformato art. 829, 3° comma, c.p.c., sia immediatamente applicabile a tutti gli arbitrati introdotti in data successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, ancorché nascenti da clausole arbitrali anteriormente stipulate, dovendo le relative condizioni di efficacia restare disciplinate, ai sensi dell'art. 11 preleggi, dalla legge in vigore al momento di adozione dell'atto negoziale cui accedono)" (Cass. 19 aprile 2012, n. 6148, seguita da Cass. 3 giugno 2014, n. 12379; 18 giugno 2014, n. 13898; 19 gennaio 2015, n. 745; in contrario, ma con succinta motivazione, solo l'ord. 17 settembre 2013, n. 21205).

3. - La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio, affinché il giudice esamini nel merito l'impugnazione del lodo arbitrale; al medesimo si demanda pure la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d'appello

di Torino, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 settembre 2015. ^f